

LEGGI DI STABILITÀ/ L'Iva sarà assolta tramite autoapplicazione del cessionario

Inversione contabile allargata

Reverse charge in edilizia. Serve l'ok Ue per la gdo

DI FRANCO RICCA

Dal 1° gennaio l'applicazione dell'Iva con il particolare meccanismo dell'inversione contabile conquisterà nuovi spazi, soprattutto nel comparto dei lavori collegati agli edifici. Resterà invece in stand-by, in attesa dell'autorizzazione dell'Ue, la discussa estensione del meccanismo alle cessioni di beni nei confronti della grande distribuzione: ipermercati, supermercati, discount alimentari. Vediamo le novità di immediato impatto che la legge di Stabilità 2015 ha introdotto nell'art. 17, sesto comma, del dpr 633/72, ricordando che con l'inversione contabile l'Iva è assolta, anziché mediante l'addebito nella fattura da parte del fornitore, mediante l'auto-applicazione da parte dello stesso cessionario/committente, se soggetto passivo (anche estero). Di conseguenza, nelle operazioni sottoposte al meccanismo in questione, se il cessionario/committente ha il diritto alla detrazione totale, non sorge alcun debito d'imposta, come ribadito dalla Corte di giustizia Ue nella recente sentenza 11 dicembre 2014, C-590/13, anche in caso di inosservanza degli adempimenti contabili.

Settore edile. Attraverso l'aggiunta della lettera a-ter), vengono assoggettate al meccanismo particolare, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge, cioè dal 1° gennaio 2015, «le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici». Occorre sottolineare l'oggettività della previsione, che, diversamente da quella della lettera a) sui subappalti, si rende operante anche nei rapporti con il committente principale e indipendentemente dall'attività svolta da quest'ultimo: in altre parole, in tutti i rapporti «B2B» aventi ad oggetto le prestazioni considerate. A conferma di questa maggiore ampiezza, è stata integrata la disposizione della lettera a) prevedendo che essa si applica nei casi diversi

da quelli rientranti nella nuova lettera a-ter). Pertanto, ad esempio, il servizio di pulizia di un edificio ricade nel regime dell'inversione contabile alla sola condizione che il committente acquisisca la prestazione in qualità di soggetto passivo dell'Iva, quale che sia l'attività esercitata.

A proposito dei servizi di pulizia, qualora per definire il raggio d'azione della previsione si dovesse fare riferimento alla sezione F della tabella Ateco, come chiarito dall'amministrazione finanziaria in relazione alle prestazioni di subappalto di cui alla lettera a), ricadrebbero nell'inversione contabile solo i lavori di pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione, classificati nel codice 43.39.09 di detta sezione, e non anche i servizi di pulizia in genere, che sono invece classificati nelle classi 81.21 e 81.22 della sezione N. In attesa di chiarimenti al riguardo, si è dell'avviso che, anche alla luce delle finalità della disposizione, sia da preferire una lettura estensiva, volta ad attrarre nel regime dell'inversione contabile tutti i servizi di pulizia degli edifici. Se questa ipotesi è corretta, la nuova disposizione causerà un po' di problemi ai committenti di servizi di pulizia che non hanno diritto alla detrazione perché esercitano un'attività esente dall'Iva (es. banche, assicurazioni, medici, case di cura), i quali saranno costretti ad integrare le fatture dei fornitori, a liquidare e versare la relativa imposta, a presentare la dichiarazione annuale.

Altri settori. Sempre con effetto dal 1° gennaio 2015, il regime dell'inversione contabile diviene inoltre applicabile, ma solo per quattro anni, secondo quanto previsto dall'art. 199-bis della direttiva 2006/112/Ce, alle seguenti operazioni, sulle quali sono stati riscontrati, a livello internazionale, fenomeni di frode all'Iva sempre più rilevanti:

- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'art. 3 della direttiva 2003/87/Ce, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della direttiva stessa (lettera d-bis); tale direttiva

ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, al fine di contribuire al conseguimento degli impegni assunti dalla Comunità con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto;

- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla suddetta direttiva 2003/87/Ce e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica (d-ter);

- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis (lettera d-quater); in proposito, si ricorda che per soggetto passivo rivenditore si intende un soggetto la cui attività principale, in relazione all'acquisto di detti prodotti, è costituita dalla rivendita dei prodotti stessi, con un eventuale consumo personale trascurabile.

© Riproduzione riservata

